



Direzione centrale gestione tributi
e monopolio giochi
Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore

Roma, 15 maggio 2014

Registro Ufficiale n. 0041513.16-05-2014-U

Alle Direzioni territoriali e
Sezioni distaccate
Area Monopoli

LORO SEDI

Trasmesso via PEC

Allegati 3

Oggetto: Concessioni sportive rinnovate - versamento canone del secondo semestre 2013 – Indicazioni operative.

Premessa

Il 29 maggio 2013 si è conclusa la procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 con la pubblicazione nella sezione Ultim'Orta del sito istituzionale ADM della graduatoria degli aggiudicatari e dell'Avviso recante le specifiche relative alla documentazione da presentare ai fini della sottoscrizione delle convenzioni di concessione.

Con lo stesso Avviso è stato stabilito il termine del 10 luglio 2013 per la consegna della documentazione di cui sopra.

L'articolo 17, comma 4 della convenzione di concessione prevede che per l'anno solare in corso all'atto della sottoscrizione della concessione il canone è pari ad euro 3.000,00 (tremila/00) per ciascun diritto aggiudicato. I concessionari sono tenuti a versare tale importo entro il 16 luglio, ovvero entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione per sottoscrizioni successive alla predetta data.

A seguito della citata aggiudicazione del 29 maggio 2013, le concessioni cc.dd. "Rinnovate", scadute il 30 giugno 2012, che hanno proseguito la loro attività di raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9-novies, del summenzionato decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, e che non hanno partecipato, direttamente o indirettamente, alla citata procedura di selezione o che, pur avendo partecipato, non sono risultate aggiudicatarie di diritti per l'apertura di negozi di gioco, come disposto con il comunicato "Cessazione per i concessionari scaduti e non aggiudicatari" pubblicato il 3 luglio 2013 sul sito istituzionale ADM, in data 8 luglio 2013, sono state disabilitate alla raccolta delle scommesse.

Successivamente a tale distacco, 31 società titolari di concessioni cc.dd. "Rinnovate" sportive hanno presentato ricorso giurisdizionale e, a seguito della ottenuta sospensiva, sono state nuovamente abilitate alla raccolta del gioco.

Come specificato con il comunicato AAMS prot. n. 2012/28528/Giochi /SCO del 25 giugno 2012 nel periodo di prosecuzione della raccolta resta valida la disciplina convenzionale in essere, di conseguenza le concessioni sportive in parola erano tenute a versare il canone relativo al secondo semestre entro il 16 luglio 2013.

Indicazioni Operative

Ciò premesso, atteso che le società già titolari di concessioni cc.dd. “Rinnovate” sportive e le società aggiudicatrici di diritti cc.dd. “Monti” non hanno avuto a disposizione per la raccolta del gioco l’intero arco temporale per il quale è prevista la corresponsione del canone di concessione e considerato:

- a) il periodo fra il 29 maggio e l’8 luglio 2013 un tempo tecnico necessario per la ricognizione delle banche dati al fine di procedere in sicurezza alla disabilitazione delle concessioni cc. dd. “Rinnovate” sportive non aggiudicatrici di diritti cc.dd. “Monti”;
- b) il periodo dal 29 maggio al 10 luglio un tempo tecnico necessario alle società aggiudicatrici dei diritti cc.dd. “Monti” per la presentazione della documentazione richiesta con il citato Avviso del 29 maggio 2013;

si dispone

1. le società concessionarie cc.dd. “Rinnovate” che, in esito alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’art. 10, comma 9-octies, del D.L. 16/2012, sono risultate aggiudicatrici direttamente o indirettamente di diritti per l’apertura dei negozi di gioco e che hanno consegnato la documentazione propedeutica alla stipula della convenzioni di concessione entro il termine del 10 luglio 2013 non devono il canone relativo al secondo semestre 2013 delle concessioni scadute, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone delle concessioni cc.dd. “Monti”(allegato n. 1).

Qualora il canone delle concessioni scadute fosse stato versato, è ammessa la compensazione sul versamento del canone relativo al secondo semestre 2014 per le concessioni cc.dd. “Monti”;

2. le concessioni cc.dd. “Rinnovate” non aggiudicatrici di diritti per l’apertura di negozi di gioco cc.dd. “Monti” e che dall’8 luglio 2013 sono disabilitate alla raccolta delle scommesse non devono il canone relativo al secondo semestre 2013 (allegato n. 2);
3. le concessioni cc.dd. “Rinnovate” non aggiudicatrici di diritti per l’apertura di negozi di gioco cc.dd. “Monti” disabilitate l’8 luglio 2013 che hanno presentato ricorso al T.A.R. e, a seguito della sospensiva concessa, sono stati nuovamente abilitati alla raccolta delle scommesse devono il canone relativo al secondo semestre 2013 (allegato n. 3).

Qualora gli importi dovuti non fossero stati corrisposti, vanno applicate le penali previste dal comma 2 dell’articolo 20 della convenzione di concessione e determinati gli interessi legali dovuti per il ritardato pagamento, entrambi calcolati a far data dal decimo giorno solare successivo a quello in cui è avvenuta la riabilitazione alla raccolta del gioco.

Si rappresenta, infine, che sarà cura del competente Ufficio scommesse e giochi sportivi a totalizzatore impartire le opportune istruzioni a Sogei per predisporre il calcolo del canone relativo al secondo semestre 2014 per consentire alle società aggiudicatrici la compensazione con le eventuali maggiori somme versate.

IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

Roberto Fanelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993